

# MANDATO CON e SENZA RAPPRESENTANZA: TRATTAMENTO FISCALE ed ECCEZIONI

*Differente trattamento fiscale del contratto di mandato con e senza rappresentanza e potenziali eccezioni di carattere simulatorio.*

di **ADRIANO PELLEGRINI**

*studio commercialisti associati – Trento (\*)*

Il presente lavoro intende esaminare un caso che permette di analizzare sia le differenze intercorrenti tra il contratto di **mandato con e senza rappresentanza**, sia le problematiche difensive legate alle eventuali **eccezioni** di simulazione contrattuale.

## CASO

Una società di servizi, specializzata nell'intermediazione di immobili civili (case vacanze, in particolare) subisce un accertamento fiscale, nel quale vengono **contestati** alcuni **rapporti di mandato**.

La società contribuente, infatti, usualmente viene contattata per stipulare dei **contratti di locazione abitativa ad uso turistico**, in quanto soggetto specializzato in tale settore. Siffatti rapporti contrattuali, secondo la società, avrebbero avuto natura di contratti di mandato **con rappresentanza**, essendo

perfettamente inquadrabili nelle prestazioni necessarie alla stipulazione dei contratti di locazione, l'attività di intermediazione, di ricerca clienti e di incasso/pagamento della caparra e dei canoni locatizi.

Per questa ragione, tanto i clienti finali, quanto la società accertata, avevano ritenuto oggetto di fatturazione Iva solo il compenso elargito dai primi alla seconda per il contratto di mandato, considerando quale accredito **non soggetto ad Iva**, per carenza di requisiti, il **versamento** inerente i **canoni di locazione**.

Diversamente, secondo l'Amministrazione finanziaria, la società avrebbe avuto come finalità e scopo esclusivo la ricerca di potenziali inquilini e di potenziali abitazioni, dacché, considerata la presenza di tali prestazioni, diverse e non necessarie, alla stipula dei contratti di mandato, questi mandati avrebbero **occultato un diverso rapporto**, vale a dire un **contratto di locazione**.

In particolare, il Fisco ha lamentato la simulazione di un contratto di mandato con rappresentanza, in quanto quest'ultimo, rispetto alla locazione, prevede un **trattamento fiscale**, ai fini Iva, **migliore**.

In conseguenza di ciò, l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'omesso versamento

(\*) con la collaborazione del dott. Massimiliano Giuliani.

## SIMULAZIONE/2

di Iva relativamente ai canoni di locazione accreditati dalla società ai clienti. A sostegno della tesi anzidetta, l'Amministrazione finanziaria adduce anche il fatto che la società ha, in altri casi, operato assumendo in proprio alcune abitazioni e sublocandole ad altri utenti.

## CONTRATTO di MANDATO

Per dirla con le parole del Legislatore, «*il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra*» (art. 1703 del Codice civile). Con tale negozio, quindi, il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici, contratti (o anche negozi unilaterali) e non attività aventi carattere materiale.

In altri termini, non esegue, a favore del mandante, alcun tipo di servizio, o meglio, questo non è lo scopo del contratto. Egli, dunque, agisce per conto del mandante, il quale rappresenta il destinatario finale degli effetti dell'attività svolta.

Due sono le modalità con le quali il mandato può essere attribuito:

- **con rappresentanza** (art. 1704 c.c.), vale a dire allorché il mandatario è deputato ad agire in nome e per conto dell'altra parte («*contemplatio domini*»);
- **senza rappresentanza** (art. 1705 c.c.) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome proprio.

Fattispecie discriminante, quindi, è rappresentata dalla presenza o meno del conferimento della procura. <sup>(1)</sup>

È stato correttamente sostenuto che «*(...) la principale differenza tra la figura del mandatario e altre figure analoghe (quali ad esempio, l'agente o il mediatore) consiste nel fatto che oggetto del mandato è il compimento di atti giuridici, ossia sostanzialmente la conclusione di contratti, mentre oggetto di rapporti quali quelli di agenzia e mediazione è un'attività di tipo materiale meramente propedeutica alla*

*conclusione dell'atto giuridico (ossia di "promozione alla conclusione")*». <sup>(2)</sup>

Nel caso di contratto di mandato con rappresentanza, valgono anche le disposizioni di cui agli artt. 1387 e segg. c.c., essendo stata conferita la procura. Pertanto, il mandatario, nel limite del contenuto del mandato, agirà con pieno potere di rappresentanza. Diversamente, nel caso in cui non sia conferita la procura, il mandatario dovrà trasferire direttamente in capo al mandante gli effetti del contratto, anche se è stato concluso dal primo.

Merita di essere precisato, in quanto nel caso trattato è aspetto dirimente, che, ai sensi dell'art. 1708 c.c., il mandato non si estende solo agli atti per i quali è stato conferito, bensì anche a quelli necessari o indispensabili al compimento dell'oggetto del mandato.

## DIFFERENTE TRATTAMENTO ai FINI IVA

L'art. 3, co. 3, ultimo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF 203], recependo l'art. 6, co. 4, della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee (cd. VI Direttiva Cee), dispone che «*le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario*».

All'opposto, laddove un mandatario operi con rappresentanza, il negozio giuridico si svolge – anche ai fini Iva – direttamente tra il mandante ed il terzo, determinando l'irrilevanza tributaria dell'interposizione. Fattispecie discriminante, quindi, è rappresentata dalla presenza o meno del conferimento della procura.

In modo analogo a quanto accade per il

<sup>(1)</sup> Il conferimento di tale potere è atto meramente discrezionale del mandante.

<sup>(2)</sup> G. Rebecca e E. Zanetti, «Mandato senza rappresentanza: aspetti contabili e fiscali», Contabilità Finanza e Controllo, n. 10/2003.

contratto di commissione, le disposizioni citate attuano una *factio iuris* se presuppongono l'esistenza, ai soli fini Iva, di un **doppio trasferimento del servizio oggetto del rapporto di mandato**, ossia dal mandante al mandatario e da quest'ultimo al committente (mandato per la vendita), ovvero dal prestatore al mandatario e da questi al mandante (mandato per l'acquisto). In altre parole, lo schema negoziale del contratto di mandato senza rappresentanza fa sì che il passaggio «interno» del servizio dal mandante al mandatario (o viceversa) venga qualificato, al pari dei servizi previsti dal comma 2 dell'art. 3, D.P.R. 633/1972, come prestazione «assimilata» a quelle di cui al primo comma del citato art. 3 (cd. prestazioni di servizi in senso stretto).

Risulta, pertanto evidente, come il contratto di mandato senza rappresentanza presenti un **onere fiscale aggiuntivo** rispetto a quello conferito con rappresentanza.

## SIMULAZIONE CONTRATTUALE

Il Legislatore disciplina la **simulazione** senza darne una precisa definizione (artt. 1414 e segg. c.c.).

Secondo autorevole dottrina tale fenomeno è quello in cui «(...) *le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti di un atto meramente apparente), ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono dalle stesse voluti e non si devono verificare (...)*». <sup>(3)</sup>

A sua volta, la simulazione può essere **assoluta** – volontà reale di non siglare alcun contratto – o **relativa**.

Il comportamento simulato, quindi, si ca-

ratterizza per essere **falso**, nel senso di non veritiero ed atto a nascondere l'effettività del rapporto e trova cardine e ragion d'essere nella presenza di un **accordo**. Accordo che può avere come scopo – *causa simulandi* – **ragioni di riservatezza e/o illecite**.

In materia tributaria, due sono gli aspetti che, ai nostri fini, interessano: con quali **mezzi probatori** è dimostrabile la simulazione contrattuale e quale sia il **giudice competente**. Entrambi, per motivi di spazio, qui verranno solamente accennati.

## Competenza

La competenza decisionale, è di rapida soluzione, in quanto l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione è ben rappresentato dalle affermazioni indicate nella sent. 10 giugno 2006, n. 12353: «(...) *l'Ufficio finanziario dispone del potere di accertare la presenza di una eventuale simulazione in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo e, di conseguenza, il giudice tributario può verificare, in caso di contestazione, l'esattezza di un tale accertamento attraverso l'interpretazione del negozio o dei negozi giuridici simulati (...)*».

## Profili probatori

L'**onere della prova** e le caratteristiche dell'onere della prova, invece, sono questioni più delicate. Certamente, il primo (onere) incombe sull'**Amministrazione finanziaria** e non esiste possibilità per invertirlo a carico del contribuente. La prova, inoltre, può essere resa anche per **presunzioni**, essendo assai complesso anche solo pensare che l'accordo, lecito o illecito che sia, risulti per *tabulas*. Ovviamente, gli **argomenti** adottati dall'Amministrazione finanziaria dovranno essere **inecepibili e coerenti**.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17221/2006, difatti, ha imposto che la prova

<sup>(3)</sup> A. Torrente e P. Schelesinger, *Manuale di Diritto Privato*, pag. 571, Milano 2007.

## SIMULAZIONE/2

sia «(...) circoscritta a elementi di rilevanza meramente **oggettiva**, ma dovrà necessariamente proiettarsi anche sui dati idonei a disvelare convincentemente i **profili negoziali di carattere soggettivo**. E, in tale prospettiva, essa non appare poter essere coerentemente espressa dal mero positivo riscontro di una sommatoria di effetti, che, in concreto ricollegati a negozi distinti, sono astrattamente suscettibili anche di riconduzione a diversa più ampia causa negoziale (...)».

Specialmente, preme rilevare la necessità di indagare la **causa del negozio**, fornendo dimostrazione, dunque, di come il comportamento delle parti e/o le condizioni generali del rapporto giuridico (durata, onerosità o meno, parti coinvolte, clausole risolutive o sospensive, ecc.) disvelino un rapporto diverso da quello di «facciata». Sarà quindi opportuno anche dimostrare o tratteggiare la **causa simulandi**.

### FAC-SIMILE di RICORSO: ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE

Abbozzate le coordinate all'interno delle quali occorre muoversi per correttamente confutare la tesi descritta in premessa, nel ricorso che segue si forniscono alcune **argomentazioni utili a fini difensivi**, estendibili anche a rapporti contrattuali diversi da quelli di mandato, per quanto concerne lo schema di opposizione alla simulazione. In punto, si precisa che è buona regola chiarificare al meglio gli **elementi di fatto** che costituiscono il comportamento delle parti, illustrando i fatti ed i documenti atti a comprovare come il comportamento tenuto dalla società sia stato confacente allo schema contrattuale contestato. Fatto ciò, occorrerà analizzare gli **elementi motivazionali** posti a fondamento dell'asserita simulazione, confutandone le risultanze e/o la fondatezza.

#### Contratti con o senza rappresentanza: fac-simile di ricorso

##### RICORSO

Proposto da ....., con sede legale in ....., P.Iva e C.F. ...., a mezzo del legale rappresentante ....., rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, da .....giusta procura apposta a margine del presente atto, con elezione di domicilio presso .....

##### CONTRO

L'Agenzia delle Entrate di ....., in persona del Direttore *pro tempore*,

per l'annullamento

dell'avviso di accertamento n. ...., prot. n. ...., emesso a valere per l'anno d'imposta ..... ai fini dell'Iva (all. x).

Avverso l'atto amministrativo predescritto, a mezzo dei sottoscritti procuratori alla lite, la società XY

##### ELEVA GRAVAME

per i motivi di seguito addotti.

##### IN FATTO

In data ..... la Guardia di finanza, elevò un Pvc, successivamente trasfuso, senza vaglio critico alcuno, nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Esperito, infruttuosamente, un contraddittorio pre accertativo, la società ed i relativi soci proposero ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati.

In essi, l'A.F. ebbe a contestare, principalmente, l'esistenza di un rapporto locatizio, in luogo dell'effettivo contratto di mandato con rappresentanza siglato dalla società con taluni clienti ed il conseguente omesso assoggetta-

originale  
(presentato  
o spedito  
all'Ufficio)  
del ricorso:  
in bollo  
da € 14,62  
ogni 4 pagine

copia (destinata  
alla commissione)  
del ricorso:  
in carta semplice

Ulteriore marca  
da € 14,62  
per la procura  
(cd. «marca  
delega»)

Il sottoscritto Sig. .... (ovvero la società ....., in persona del sottoscritto legale rappresentante *pro tempore* Sig.

– continua –

**– segue – Contratti con o senza rappresentanza: fac-simile di ricorso**

to ad Iva di parte dei flussi contrattuali da ciò derivanti. Decisivo, ad altrui dire, sarebbe l'assenza di evidenza documentale in ordine al potere di rappresentanza, pur in presenza di un documento, la conferma di locazione, allegato al Pvc, da cui, secondo la società, deriverebbe tale evidenza. Ancora, secondo l'A.F. la società non si sarebbe limitata ad eseguire prestazioni accessorie alla stipula dei contratti, ma avrebbe posto in essere azioni diverse e non necessarie, come l'incasso delle caparre e la ricerca dei potenziali fruitori dei servizi.

\* \* \*

**IN DIRITTO****1. Infondatezza dell'avviso di accertamento. Esatta ricostruzione delle attività svolte dalla società.**

L'art. 3 co. 3 ultimo periodo del D.P.R. 633/1972, recependo l'art. 6 § 4 della Direttiva 17.5.1977 n. 77/388/Cee (cd. VI Direttiva Cee), dispone che «*le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario*». All'opposto, laddove un mandatario operi con rappresentanza, il negozio giuridico si svolge direttamente tra il mandante ed il terzo, determinando l'irrelevanza tributaria dell'interposizione. Fattispecie discriminante, quindi, è rappresentata dalla presenza o meno del conferimento della procura.

Ciò premesso, analizzando il caso di specie, risulta evidente la radicale separazione dell'attività della società. Da un lato, infatti, essa opera in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta conferimento di procura, ed in altri casi, agisce in qualità di sublocatore.

Ed infatti:

A) la società siglò contratti di locazione ad uso abitativo con alcune imprese e con alcuni privati. In questo caso, gli immobili furono a sua totale, libera e discrezionale disponibilità. Per tali immobili, essa, scelse di operare direttamente in qualità di locatore, o meglio di sublocatore, verso i turisti, con logica fatturazione con IVA dei contratti stipulati. Per tali appartamenti, e solo per questi, essa ha fornito i servizi oggettivamente orientati a dare effettiva attuazione ad un contratto di locazione. Ad esempio, ha fornito il servizio di biancheria ed il servizio di pulizia.

B) All'opposto, nei confronti dei **soggetti privati**, che – è bene rimarcarlo – **non hanno conferito a titolo esclusivo i propri immobili ad uso locazione**, utilizzandoli a tale fine solo in maniera parziale, la società ha instaurato un rapporto di mandato con rappresentanza. Prova ne sia la documentazione prodotta dalla società ed allegata (il documento denominato XXX), nonché il comportamento concludente delle parti e le univoche dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società.

In tale secondo caso, in particolare, la contribuente così operava:

- a seguito di accordo verbale con i proprietari degli immobili, verificava la presenza di richieste di affittanza;
- ricevuta una richiesta, controllava la disponibilità dell'appartamento contattando i proprietari degli immobili;
- ottenuto il loro assenso, e solo in questo caso, faceva visionare gli immobili agli interessati;
- perfezionato l'accordo in nome e per conto del proprietario, provvedeva ad emettere un documento, denominato conferma di locazione, incassando una caparra e poi l'intero canone locatizio, certificando tutto ciò con ricevuta non fiscale;
- terminata tale fase di intermediazione, emetteva a carico del cliente, cioè il proprietario dell'immobile, fattura per i diritti di agenzia. Il canone locatizio, veniva poi riversato ai proprietari.

In atti, quindi, **risulta in maniera univoca, chiara, indubitabile e certa** che la **società**, pur avendo a disposizione le chiavi degli appartamenti, **non poteva, né voleva, disporre liberamente**.

**2. Effettiva esistenza di un rapporto di mandato con rappresentanza. Assenza di contrari elementi probatori o comunque carenza di motivazione degli atti impugnati.**

Controparte, afferma che il documento sub allegato XXX non costituirebbe una procura e che non vi sarebbero altri elementi a supporto dell'esistenza di tale contratto, anche in assenza di ratifica da parte dei clienti.

A ben vedere, però, l'allegato XXX contempla in maniera chiara la cosiddetta *contemplatio domini*, dacché, in calce, riporta espressamente la dicitura: «nome del signor ...».

È l'A.F., parte attrice, pertanto, che deve spiegare – e non avendolo fatto in atti, ora non è più abilitata a farlo – per quale ragione non vi sarebbe stato il conferimento di un mandato con rappresentanza, dal momento che:

- sin dalla fase istruttoria, tale è stata la veridica realtà descritta dai contribuenti;
- ogniquale volta la società rintracciava – questa è la sua attività – un potenziale locatario, ne informava immediatamente il proprietario, al fine di ottenerne il consenso e di ottemperare all'obbligo di rendiconto di cui

.....), delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio l'avv./dott./rag.

.....  
conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti. Elegge altresì domicilio presso lo Studio del difensore, sito in ....., via .....

Firma del delegante

.....

«È autentica»

Firma del difensore

.....

– continua –

## SIMULAZIONE/2

## – segue – Contratti con o senza rappresentanza: fac-simile di ricorso

all'art. 1713 c.c.

In ordine alla contrattualistica, inoltre, si rappresenta che in sede di verifica e nella successiva fase pre accertativa, mai controparte ha messo in dubbio la compilazione della modulistica. Anzi, nella ricostruzione dei fatti, tanto nell'avviso di accertamento, tanto nel processo di primo grado, ha dato la compilazione come fatto certo.

Soggiungasi, non per meri fini di tuziorismo, che il comportamento concludente delle parti (proprietari degli immobili e società) conferma pienamente la tesi sostenuta. L'assenza di ratifica alcuna da parte dei proprietari degli immobili, certifica l'avvenuto conferimento della cosiddetta *contemplatio domini*, ovvero della spendita del nome. All'opposto, qualora i proprietari avessero ratificato l'operato della società, ciò sarebbe stato indice dell'assenza della rappresentanza, il che avrebbe comportato l'attrazione ad Iva dei rapporti interni al mandato.

Così non essendo stato, la tesi avversa si palese completamente infondata.

### 3. Presunta simulazione. Descrizione della tesi avversa.

L'Amministrazione sostiene che la società abbia simulato la stipula di un mandato con rappresentanza. L'analisi dei rapporti intercorsi tra mandante e mandataria dimostrerebbe il compimento, da parte di quest'ultima, di operazioni attinenti «(...) all'esecuzione dei contratti conclusi dalla ricorrente con i terzi (ossia all'adempimento delle obbligazioni scaturenti da quegli accordi ed in apparenza gravanti sui proprietari degli appartamenti), quali incassare i canoni...richiedere al locatario un deposito cauzionale, riscuotere le caparre (...)» (cfr. all. x).

Tali atti «aggiuntivi» non sarebbero funzionalmente subordinati e necessari al compimento dell'atto giuridico principale. A detta dell'Ufficio, per i proprietari degli immobili avrebbe avuto un rilievo preponderante l'organizzazione aziendale del contribuente, di qui il pagamento di una provvigione, per un'attività che non sarebbe equiparabile né ad un mandato né ad una mediazione. Ciò, sommato al fatto – indimostrato e non veritiero –, o meglio all'asserzione, per cui la società avrebbe goduto della disponibilità libera degli immobili, darebbe atto dell'esistenza di una simulazione contrattuale.

#### 3.1 Infondatezza della tesi avversa. Egesi dell'art. 1708 c.c. ed oggetto del mandato.

Le attività complementari svolte dalla società contribuente, con ciò intendendo l'incasso della caparra, del prezzo e la ricerca dei locatari, fanno parte del contratto di mandato ex art. 1708 c.c., come sancito dai Giudici di prime cure.

Nel caso di specie, chiaramente non si tratta di mediazione, ma lo svolgimento di plurime attività, il cui scopo – oggetto del mandato – è la locazione degli appartamenti. Lo ha confermato anche controparte: «(...) con le modalità che ritiene più opportuno provvede alla locazione dell'appartamento (...)» (cfr. pag. del Pvc – all. x).

Locazione che – lo si ricorda – è rappresentata dal contratto «(...) col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (...)» (art. 1571 c.c.). A tal fine, la società ha pubblicizzato gli annunci, ha selezionato i potenziali conduttori, ha incassato le caparre ed i canoni, poi riaccreditati ai legittimi proprietari. **Prestazioni meramente prodromiche e complementari all'oggetto del contratto di mandato, vale a dire la stipula di contratti di locazione.**

Univoca, sul punto, è la giurisprudenza di Cassazione: «(...) D'altra parte costituisce ius receptum che il mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscono il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico (...)». (Cass. civile sez. III, dd. 27 aprile 2010, n. 10073).

In altra vertenza, la Suprema Corte, affermando il medesimo principio con riferimento al mandato conferito per ottenere il trasferimento di un immobile, ha ritenuto avere correttamente il giudice del merito ravvisato estendersi il mandato anche, quali atti necessari al suo compimento, all'indicazione della società mandante ai sensi dell'art. 583 c.p.c. e al pagamento del residuo prezzo (cfr. Cassazione civile sez. III dd. 12 dicembre 2005, n. 27335 – all. x).

Pertanto, è vero, quindi, che la società ha eseguito anche **altre attività**, ma queste **non dissimulano un contratto misto** ed addirittura una **locazione**, ma sono **parte stessa del mandato**, giusta art. 1708 c.c.

#### 3.2 Infondatezza della tesi avversa. Confusione tra i rapporti proprietario dell'immobile – agenzia – turista.

L'A.F. confonde il ruolo di mandatario, con quello di locatore.

Ed infatti, la società non ha mai nascosto l'esercizio imprenditoriale delle attività di intermediazione e ricerca

– continua –

**– segue – Contratti con o senza rappresentanza: fac-simile di ricorso**

di locatari, ma ciò non significa che abbia assunto il ruolo di locatore degli immobili, salvo i casi in cui, a sua volta, non abbia operato in proprio.

Pertanto va stigmatizzata, giacché errata e pretestuosa, l'affermazione di controparte per cui «(...) è pacifico che non fosse il proprietario dell'appartamento (apparente locatore) a dare in consegna l'immobile, a garantirne il godimento, riscuotere i canoni, a curare il passaggio dall'utilizzatore precedente a quello successivo, facendo effettuare le pulizie (...)» (cfr. pag. 15 atti d'appello).

Il godimento degli immobili fu garantito dai proprietari e non dalla società. Essa non disponeva di tale diritto e di tale libertà. Giuridicamente, non poteva disporre degli immobili, né poteva concederli in locazione, tant'è che, pur avendone le chiavi, richiedeva, previamente, la disponibilità al proprietario. Gli appartamenti, dunque, non erano nella sua disponibilità. Essa si limita(va) solo ad interpersi tra domanda ed offerta, su mandato della seconda, al fine di concludere contratti di locazione ad uso abitativo, fornendo prestazioni accessorie, quali l'incasso della caparra e dei canoni.

Quanto all'effettuazione delle pulizie, controparte tenta in maniera surrettizia di introdurre un elemento estraneo alle risultate istruttorie e non motivato. Come risulta dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante nel corso della verifica e dai dipendenti della società (cfr. all. x) le pulizie non venivano/vengono svolte dalla società per gli immobili interessati dai contratti di mandato. Spetta, quindi, a controparte, smentire, per *tabulas*, tale affermazioni, che, peraltro, concordano anche con la dichiarazione qui allegata (all. X), nella quale un cliente della società, conferma di aver svolto autonomamente le pulizie nel proprio appartamento, gestito attraverso un mandato con rappresentanza conferito alla società ricorrente.

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori alla lite

CHIEDONO

a Codesta On.le Commissione che voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti conclusioni:

- **in via principale**, annullare l'opposto atto amministrativo per i motivi tutti indicati ai punti 1, 2 e 3 del presente atto difensivo;
- **condannare**, l'Amministrazione finanziaria procedente alle spese di lite nella misura risultante dalla producenda nota spese.

(Luogo) ....., (data) .....

Firma dei difensori  
(.....)